



Unione Europea  
P.O.N. - "Competenze per lo Sviluppo" (FSE)  
P.O.N. - Ambiente per l'apprendimento (FESR)  
D.G. Occupazione, Affari Sociali e pari Opportunità  
D.G. Politiche Regionali



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV  
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei  
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale



**LICEO STATALE CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE**

**"Publio Virgilio Marone"**

**Via Flavio Gioia n° 16 - 80062 Meta (NA) TELEFONO: 0818786662 FAX: 0818088291**

**E-mail Istituzionale [napc130004@istruzione.it](mailto:napc130004@istruzione.it)**

**Codice scuola NAPC130004 – CODICE FISCALE: 82007990631**

**AVVISO N. 112**

LICEO CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE  
"P. V. MARONE" - META (NA)  
Prot. 0003718 del 10/10/2019  
08 (Uscita)

**META, \_\_\_\_/10/2019**

**Ai genitori**


**Ai docenti**

**All'Albo**

**SEDE**

**OGGETTO: trasmissione massime inerenti "culpa in vigilando" - a.s. 2019/20**

**Per opportuna conoscenza si trasmette alle SS.LL. quanto in oggetto indicato.**



**Il Dirigente Scolastico  
Immacolata Arpino**

MASSIMA

Tribunale - Sulmona, 09/04/2018,

## **La responsabilità parentale in caso di diffusione di fotografie da parte di minorenni contenenti l'immagine nuda di una coetanea senza il consenso dell'interessata**

Qualora soggetti minorenni diffondano, utilizzando mezzi telematici (WhatsApp, Facebook, etc.), fotografie contenenti l'immagine nuda di una coetanea e siffatta diffusione avvenga senza il consenso dell'interessata, devono ritenersi civilmente responsabili, ex art. 2048, comma 1, c.c., i genitori degli autori della predetta diffusione, in quanto è ad essi ascrivibile la colpa in vigilando ed in educando. La responsabilità parentale può essere esclusa, ai sensi del comma 3 dell'art. 2048 c.c., soltanto qualora i genitori dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, dovendosi con ciò intendere che gli stessi abbiano integralmente adempiuto al dovere di educare la prole attraverso lo sviluppo nella stessa di una adeguata capacità critica e di discernimento. La circostanza che al momento della commissione dell'illecito la fotografia in oggetto fosse già diffusa all'interno della comunità di appartenenza del soggetto fotografato e che ciò fosse dovuto, tra l'altro, alla condotta disinibita tenuta dal soggetto stesso, attenua la responsabilità civile, ma non la esclude, configurandosi in capo alla persona ritratta, ed ai genitori della stessa, un danno non patrimoniale consistente nella lesione di una pluralità di interessi costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all'onore, all'immagine, all'inviolabilità della corrispondenza.

Fonte:

Diritto di Famiglia e delle Persone (II) 2019, 1, I, 185

MASSIMA

Tribunale - Savona, 22/01/2018, n. 79

## **Anche i genitori rispondono, ex art. 2048 c.c., della calunnia del figlio che abbia denunciato ingiustamente atti di bullismo.**

La fattispecie di cui all'art. 2048 c.c. ha natura di responsabilità diretta per fatto proprio colpevole consistente nel non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso. Essa è fondata su di una duplice presunzione di colpa di natura specifica (cd culpa in vigilando e culpa in educando), la quale non consiste tanto nel non aver impedito il verificarsi del fatto ma in una condotta anteriore alla commissione dell'illecito, consistente nella violazione dei doveri inderogabili posti a carico dei genitori dall'art. 147 c.c. (obbligo di istruire, mantenere ed educare la prole) a mezzo di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Va dunque dichiarata la responsabilità dei genitori del minore che abbia accusato ingiustamente di bullismo un ragazzo di poco più grande.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2018  
Diritto & Giustizia 16 FEBBRAIO 2018

MASSIMA

Tribunale sez. III - Bari, 15/09/2016, n. 4616

## **Culpa in educando dei genitori: rileva la modalità e la reiterazione di condotte gravi assunte coscientemente da parte del figlio**

Deve ritenersi sussistente la colpa in educando dei genitori, avuto riguardo sia alla reiterazione nel tempo di comportamenti gravemente abusivi della libertà sessuale e della dignità della danneggiata, sia alla modalità stesse di consumazione dei singoli episodi. È difficile ritenere che i comportamenti tenuti dal figlio siano stati frutto di una momentanea intemperanza, profilandosi invece come il frutto di una cosciente e volontaria violazione dell'altrui libertà personale, in specie quella di una bambina posta in condizioni di minorata difesa psichica: si tratta di condotte che attestano la carenza dell'attività educativa genitoriale.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2017

MASSIMA

Corte appello sez. II - Bologna, 09/02/2015, n. 246

### **RESPONSABILITÀ CIVILE - Genitori, tutori**

La responsabilità dei genitori per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore trova fondamento, a seconda che questo sia o meno capace di intendere e di volere al momento del fatto, nell'art. 2048 c.c. sulla presunzione iuris tantum di educazione carente ovvero nell'art. 2047 c.c. sulla presunzione iuris tantum di difetto di sorveglianza e vigilanza. Le stesse ipotesi di responsabilità presunta sono alternative, non concorrenti. Pertanto, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a loro carico si richiede ai genitori la prova liberatoria di avere impartito al minore una educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari e di avere svolto sullo stesso una vigilanza adeguata all'età. (Nella fattispecie, relativa a sinistro tra una bicicletta condotta da un minore ed una motocicletta, il giudice a quo ha escluso la responsabilità dei genitori del minore per colpa in educando essendo stato provato che il minore era stato debitamente seguito dai genitori nel processo di formazione e che in quinta elementare aveva frequentato un corso di educazione stradale).

Fonte:

Arch. giur. circol. e sinistri 2015, 11, 967 NOTA (s.m.) (nota di: SANTARSIERE)

MASSIMA

Tribunale sez. III - Bari, 30/05/2013,

### **RESPONSABILITÀ CIVILE - Genitori, tutori**

È possibile escludere la colpa in educando dei genitori nel caso in cui il gesto del minore, capace di intendere e di volere, sia stato maldestro e come tale non caratterizzato da violenza gratuita e scarso rispetto per l'incolumità altrui.

Fonte:

Foro it. 2014, 1, I, 321

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 02/03/2012, n. 3242

### **RESPONSABILITÀ CIVILE - Colpa - - concorso del danneggiato**

In tema di responsabilità civile, l'applicabilità dell'art. 2048 c.c. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto sono configurabili la colpa in educando e la colpa in vigilando; ne consegue che, ove il minore incapace, con il proprio comportamento illecito, cagioni un danno a se stesso, sono applicabili le disposizioni di cui agli art. 1218 o 2043 c.c., a seconda che ricorra una responsabilità contrattuale o extracontrattuale del soggetto tenuto alla vigilanza. Peraltro, a causa del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c. all'art. 1227 c.c., il fatto del minore incapace di intendere e di volere che con il suo comportamento abbia contribuito alla produzione del danno a se stesso è valutabile dal giudice al fine di stabilire il concorso delle colpe e l'eventuale riduzione proporzionale del danno da risarcire. (Nella specie, si trattava del comportamento tenuto da un bambino di tre anni, ritenuto dal giudice di merito valutabile ai fini dell'art. 1227 c.c.)

**Fonte:**

Giust. civ. 2012, 7-8, I, 1719

Giust. civ. Mass. 2012, 3, 254

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. III - 06/12/2011, n. 26200

**RESPONSABILITÀ CIVILE - Genitori, tutori**

Ai sensi dell'art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. (Nel caso di specie la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza con la quale i giudici d'appello avevano esentato da responsabilità civile i genitori di un minore che, durante una partita di calcio, aveva inferto una testata ad un avversario producendogli danni).

**Fonte:**

Responsabilita' Civile e Previdenza 2012, 6, 1960 NOTA (s.m.) (nota di: BERTI DE MARINIS)

**MASSIMA**

Cassazione civile sez. III - 06/12/2011, n. 26200

**RESPONSABILITÀ CIVILE - Genitori, tutori**

I genitori, per superare la presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c., debbono fornire non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in assenza di alcuna motivazione in ordine alla sussistenza della prova liberatoria, da apprezzarsi nei termini di cui all'enunciato principio di diritto, aveva escluso la responsabilità dei genitori per le lesioni cagionate dal proprio figlio ad altro minore, colpito alla bocca con una violenta testata nel corso di una partita di calcio, mentre il gioco era fermo e senza aver subito alcuna precedente aggressione da parte del danneggiato).

**Fonte:**

Giustizia Civile 2013, 7-8, I, 1526

Giustizia Civile Massimario 2011, 12, 1745

**MASSIMA**

Cassazione penale sez. IV - 18/10/2011, n. 44671

**COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE - Riparazione dell'errore giudiziario (ingiusta detenzione) - - in genere**

Anche una condotta omissiva può assumere i connotati di un comportamento gravemente colposo, idoneo ad essere ostativo al riconoscimento dell'equo indennizzo per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. Se, infatti, una condotta omissiva, tenuta in violazione degli obblighi connessi ad una posizione di garanzia, può costituire fonte di responsabilità sia civile sia penale, analogamente deve dirsi che tale tipo di condotta, una volta accertata la sua valenza eziologica e la sua natura gravemente colposa, può inibire il riconoscimento del predetto indennizzo.

MASSIMA

Tribunale - Sulmona, 09/04/2018,

## **La responsabilità parentale in caso di diffusione di fotografie da parte di minorenni contenenti l'immagine nuda di una coetanea senza il consenso dell'interessata**

Qualora soggetti minorenni diffondano, utilizzando mezzi telematici (WhatsApp, Facebook, etc.), fotografie contenenti l'immagine nuda di una coetanea e siffatta diffusione avvenga senza il consenso dell'interessata, devono ritenersi civilmente responsabili, ex art. 2048, comma 1, c.c., i genitori degli autori della predetta diffusione, in quanto è ad essi ascrivibile la colpa in vigilando ed in educando. La responsabilità parentale può essere esclusa, ai sensi del comma 3 dell'art. 2048 c.c., soltanto qualora i genitori dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, dovendosi con ciò intendere che gli stessi abbiano integralmente adempiuto al dovere di educare la prole attraverso lo sviluppo nella stessa di una adeguata capacità critica e di discernimento. La circostanza che al momento della commissione dell'illecito la fotografia in oggetto fosse già diffusa all'interno della comunità di appartenenza del soggetto fotografato e che ciò fosse dovuto, tra l'altro, alla condotta disinibita tenuta dal soggetto stesso, attenua la responsabilità civile, ma non la esclude, configurandosi in capo alla persona ritratta, ed ai genitori della stessa, un danno non patrimoniale consistente nella lesione di una pluralità di interessi costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all'onore, all'immagine, all'inviolabilità della corrispondenza.

Fonte:

Diritto di Famiglia e delle Persone (II) 2019, 1, I, 185

MASSIMA

Tribunale - Savona, 22/01/2018, n. 79

## **Anche i genitori rispondono, ex art. 2048 c.c., della calunnia del figlio che abbia denunciato ingiustamente atti di bullismo.**

La fattispecie di cui all'art. 2048 c.c. ha natura di responsabilità diretta per fatto proprio colpevole consistente nel non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso. Essa è fondata su di una duplice presunzione di colpa di natura specifica (cd culpa in vigilando e culpa in educando), la quale non consiste tanto nel non aver impedito il verificarsi del fatto ma in una condotta anteriore alla commissione dell'illecito, consistente nella violazione dei doveri inderogabili posti a carico dei genitori dall'art. 147 c.c. (obbligo di istruire, mantenere ed educare la prole) a mezzo di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Va dunque dichiarata la responsabilità dei genitori del minore che abbia accusato ingiustamente di bullismo un ragazzo di poco più grande.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2018  
Diritto & Giustizia 16 FEBBRAIO 2018

MASSIMA

Tribunale sez. III - Bari, 15/09/2016, n. 4616

## **Culpa in educando dei genitori: rileva la modalità e la reiterazione di condotte gravi assunte coscientemente da parte del figlio**

Deve ritenersi sussistente la colpa in educando dei genitori, avuto riguardo sia alla reiterazione nel tempo di comportamenti gravemente abusivi della libertà sessuale e della dignità della danneggiata, sia alla modalità stesse di consumazione dei singoli episodi. È difficile ritenere che i comportamenti tenuti dal figlio siano stati frutto di una momentanea intemperanza, profilandosi invece come il frutto di una cosciente e volontaria violazione dell'altrui libertà personale, in specie quella di una bambina posta in condizioni di minorata difesa psichica: si tratta di condotte che attestano la carenza dell'attività educativa genitoriale.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2017

MASSIMA

Corte appello sez. II - Bologna, 09/02/2015, n. 246

### RESPONSABILITÀ CIVILE - Genitori, tutori

La responsabilità dei genitori per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore trova fondamento, a seconda che questo sia o meno capace di intendere e di volere al momento del fatto, nell'art. 2048 c.c. sulla presunzione iuris tantum di educazione carente ovvero nell'art. 2047 c.c. sulla presunzione iuris tantum di difetto di sorveglianza e vigilanza. Le stesse ipotesi di responsabilità presunta sono alternative, non concorrenti. Pertanto, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a loro carico si richiede ai genitori la prova liberatoria di avere impartito al minore una educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari e di avere svolto sullo stesso una vigilanza adeguata all'età. (Nella fattispecie, relativa a sinistro tra una bicicletta condotta da un minore ed una motocicletta, il giudice a quo ha escluso la responsabilità dei genitori del minore per colpa in educando essendo stato provato che il minore era stato debitamente seguito dai genitori nel processo di formazione e che in quinta elementare aveva frequentato un corso di educazione stradale).

Fonte:

Arch. giur. circol. e sinistri 2015, 11, 967 NOTA (s.m.) (nota di: SANTARSIERE)

MASSIMA

Tribunale sez. III - Bari, 30/05/2013,

### RESPONSABILITÀ CIVILE - Genitori, tutori

È possibile escludere la colpa in educando dei genitori nel caso in cui il gesto del minore, capace di intendere e di volere, sia stato maldestro e come tale non caratterizzato da violenza gratuita e scarso rispetto per l'incolumità altrui.

Fonte:

Foro it. 2014, 1, I, 321

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 02/03/2012, n. 3242

### RESPONSABILITÀ CIVILE - Colpa - - concorso del danneggiato

In tema di responsabilità civile, l'applicabilità dell'art. 2048 c.c. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto sono configurabili la colpa in educando e la colpa in vigilando; ne consegue che, ove il minore incapace, con il proprio comportamento illecito, cagioni un danno a se stesso, sono applicabili le disposizioni di cui agli art. 1218 o 2043 c.c., a seconda che ricorra una responsabilità contrattuale o extracontrattuale del soggetto tenuto alla vigilanza. Peraltro, a causa del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c. all'art. 1227 c.c., il fatto del minore incapace di intendere e di volere che con il suo comportamento abbia contribuito alla produzione del danno a se stesso è valutabile dal giudice al fine di stabilire il concorso delle colpe e l'eventuale riduzione proporzionale del danno da risarcire. (Nella specie, si trattava del comportamento tenuto da un bambino di tre anni, ritenuto dal giudice di merito valutabile ai fini dell'art. 1227 c.c.)